



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Modifica al codice penale in materia di mendicITÀ molesta

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'accattonaggio, che in Italia rappresenta ormai la più tradizionale forma di profitto della immigrazione clandestina, sia per l'aumento dei flussi migratori, sia per i margini di guadagno, ci pone di fronte ad una questione di delicata responsabilità civile.

Tale fenomeno ha avuto origine nel nostro territorio all'inizio degli anni Ottanta, prevalentemente per opera di cittadini di origine slava di etnia rom, ma nell'ultimo decennio ha subito un notevole incremento riconducibile ai flussi clandestini di immigrazione; si pensi all'eccessiva presenza dei lavavetri, alcuni dei quali «molto aggressivi» nei confronti di chi non intende accettare il «servizio» offerto e causa di ostacolo o fastidio per gli automobilisti.

Si tratta, ovviamente, di persone che vivono di espedienti e che rischiano di costituire un potenziale bacino per attività criminali.

Tali forme di accattonaggio vengono spesso sfruttate da vere e proprie organizzazioni criminali che riducono in condizione di quasi schiavitù i soggetti coinvolti e, per le modalità in cui vengono svolte, appaiono in contrasto con la dignità della persona.

È utile ricordare che la legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, all'articolo 18 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 670 del codice penale, relativo alla mendicizia. Tale articolo incriminava chiunque chiedesse l'elemosina in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'ipotesi aggravata prevista nel secondo comma del predetto articolo 670 del codice penale contemplava la fattispecie della mendicizia posta in essere in modo ripugnante, vessatorio ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti che volessero richiamare il pietoso sentimento o la carità del pubblico. Pur concordando con l'orientamento della Corte costituzionale che, con sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, nel delineare le due fattispecie criminose di mendicizia «non invasiva» (di cui al primo comma del citato articolo 670 del codice penale) e «invasiva» (di cui al secondo comma dello stesso articolo), ha ritenuto che la prima apparisse costituzionalmente illegittima alla luce del canone della ragionevolezza, non potendosi ritenere in alcun modo necessario il ricorso alla regola penale, occorre ammettere che il fenomeno dello sfruttamento dell'accattonaggio sta diventando sempre più diffuso.

La coscienza sociale ritiene inoltre i comportamenti menzionati un pericolo incombente per il bene giuridico tutelato dalle norme di cui all'abrogato articolo 670 del codice penale, vale a dire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità e, particolarmente, la probità e il decoro della civile convivenza.

Il reato che viene qui istituito considera, non a caso, solo i comportamenti molesti.

Il disegno di legge in oggetto si prefigge lo scopo di introdurre nuovamente il reato di mendicizia molesta attraverso l'introduzione dell'articolo 660-*bis* nel codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-bis. - (*Offerta reiterata e molestia di prestazioni, atta a creare turbativa alla circolazione stradale*). - Chiunque, in luogo pubblico, al fine di conseguire un profitto, pone in essere condotte tendenti ad offrire prestazioni di servizi, esigendo per esse un corrispettivo e reiterando dette offerte anche dopo il rifiuto di avvalersi della prestazione da parte degli interessati, in modo tale da molestare o comunque recare disturbo alle persone e da ostacolare o rallentare la circolazione stradale è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.».

